

Emergenza Covid-19 ♦ Update/5 ♦ 09.03.2020



Le Novità del D.P.C.M. 08.03.2020 e provvedimenti collegati.



♦ D.P.C.M. 08.03.2020: ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Publicato in G.U. Serie Generale n.59 del 08-03-2020 il D.P.C.M. contenete Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

♦ Regione Emilia Romagna: Ordinanza 08.03.2020 del Presidente Bonaccini.

L'ordinanza regionale integra il D.P.C.M. 08.03.2020. Nelle Province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena previste le misure valide per l'intero territorio nazionale.

▶ Libertà di spostamento per lavoratori e merci: chiarimenti.

Il decreto non vieta il movimento di persone e merci, ma lo limita alle strette necessità di lavoro e di salute; ci saranno controlli.

♦ Ministero degli Affari Esteri: Nota Esplicativa del 08.03.2020 su merci e trasfrontalieri.

Le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro.

♦ Ministero dei Trasporti: chiarimento del 08.3.2020 su merci e trasfontalieri.

Nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020.

♦ Ministero dell'Interno: Direttiva ai Prefetti del 08.03.2020 per l'applicazione dei controlli nelle aree sottoposte "a contenimento rafforzato".

Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione.



◆ Emergenza Coronavirus/6: i provvedimenti dell'08.03.2020 ◆

Nella notte fra sabato 7 e domenica 8 Marzo, il Presidente del Consiglio ha firmato un decreto con il quale si introducono novità molto importanti e restrizioni che rendono chiara la gravità della emergenza coronavirus.

In questo *update* riportiamo la sintesi dei provvedimenti adottati nel fine settimana.

◆ D.P.C.M. 08.03.2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.



Il D.P.C.M. firmato dal Presidente del Consiglio nella notte dell'8 Marzo 2020 ha il principale obiettivo di **evitare il più possibile ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori indicati** (Regione

Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio dell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), nonché di **evitare spostamenti all'interno dei medesimi territori, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.**

Suddividiamo la disamina del provvedimento fra A) norme che riguardano le "zone rosse", B) quelle che riguardano tutto il territorio nazionale.

▶ A) Le norme nelle nuove "zone rosse".

Il Decreto vincola tutti i cittadini a "**evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori**" della Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara e Vercelli. Sono da evitare anche gli spostamenti "**all'interno dei medesimi territori**".

Per le zone sopra citate, sono introdotti **FINO al 3 APRILE** questi obblighi di legge:

- Sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
- Divieto di uscire di casa per le persone in quarantena e risultate positive al coronavirus;
- **Fortemente raccomandato di rimanere in casa e limitare i contatti sociali per le persone con febbre e infezioni respiratorie;**
- Sospensione degli eventi sportivi, tranne quelli a porte chiuse;
- Chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
- **Sospensione di tutte le manifestazioni e gli eventi in luoghi pubblici e privati;**

- Sospensione delle attività di cinema, teatri, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche;
- Apertura dei luoghi di culto condizionata all'adozione di misure che consentano ai frequentatori di restare a un metro di distanza gli uni dagli altri, con sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali;
- Chiusura dei musei;
- Sospensione dei concorsi pubblici e privati esclusi quelli per il personale sanitario e quelli per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile;
- Possibilità di apertura di bar e ristoranti dalle 6 alle 18 adottando misure per far rispettare una distanza di un metro fra i clienti: dopo le 18 verrà chiuso tutto;
- Adozione di misure per rispettare la distanza di un metro tra le persone in tutti gli esercizi commerciali;
- Sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico;
- Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, con l'esclusione di farmacie, parafarmacie e negozi di generi alimentari;
- Sospensione delle attività di palestre, piscine, centri benessere, centri sportivi, centri termali;
- Sospensione degli esami per il conseguimento della patente di guida.

Si raccomanda a tutti di seguire queste prescrizioni: L'EPIDEMIA SI FERMA SOLO SE OGNUNO DI NOI SARA' RIGOROSO NEL RISPETTO DELLE NORME.

▶ **B) Per il resto del Paese, sono comunque previste ulteriori restrizioni:**

Il Decreto approvato dal Presidente del Consiglio prevede **nuove restrizioni anche per le aree che non rientrano tra le zone in cui è in vigore la limitazione alla circolazione**, cioè per il resto del Paese e, per quanto riguarda la nostra Regione, le province di **Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena**.

Anche **per chi non vive in Lombardia e nelle 14 province**, la raccomandazione è di **LIMITARE AL MINIMO indispensabile gli spostamenti e le relazioni sociali**.

Il testo approvato prevede infatti per tutta Italia, ad eccezione delle zone "chiuse":

- Sospensione di congressi, meeting, eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario;
- Sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, anche a cinema e teatro;
- Sospensione delle attività di pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche;
- Chiusura dei musei;
- Divieto di uscire di casa per le persone in quarantena e risultate positive al coronavirus;
- Possibilità di apertura di bar, ristoranti ed esercizi commerciali in genere adottando misure per far rispettare una distanza di un metro fra i clienti;

- Sospensione degli eventi sportivi, tranne quelli a porte chiuse;
- Sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università fino al 15 marzo, con attivazione di modalità di didattica a distanza;
- Divieto agli accompagnatori di fermarsi nelle sale di attesa degli ospedali;
- L'accesso di parenti e visitatori alle strutture residenziali per anziani è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
- **Possibilità di applicare le modalità di lavoro agile – quindi in remoto – a tutti i lavoratori anche in assenza di accordi individuali;**
- Possibilità di applicare misure alternative di detenzione domiciliare o isolamento ai detenuti in caso di sintomi da COVID-19, adottando per tutti colloqui in modalità video o telefonica;
- Interventi straordinari di sanificazione dei mezzi pubblici.

E' importante, dunque anche in questo caso, che tutti rispettino le norme, da cui dipende la possibilità di prevenire e contenere la diffusione dell'epidemia di coronavirus in tutto il Paese.

◆ **L'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 08.03.2020.**



L'ordinanza regionale, pubblicata sempre ieri, integra il D.P.C.M. 08.03.2020.

Si evidenzia come, per quanto concerne le Province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena sono previste le misure valide per l'intero territorio nazionale.

Nello specifico:

Salute e rispetto della quarantena

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.

Sospesi nidi, scuole e Università fino al 15 marzo

Sono sospesi fino al 15 marzo i servizi educativi per l'infanzia, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Sono esclusi dalla sospensione i corsi postuniversitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'Interno e della Difesa e dell'Economia e delle Finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di un metro.

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

I dirigenti scolastici, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, attivano modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari o di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

Ristoranti e bar aperti, distanza un metro

Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar è consentito, ma con l'obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Esercizi commerciali aperti, raccomandati ingressi contingentati e distanza un metro

Negli esercizi commerciali diversi da ristorazione e bar, all'aperto e al chiuso, è fortemente raccomandato che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Sospese palestre, piscina, centri sportivi

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Queste attività, alle quali si aggiungono i centri diurni, vengono sospese nell'intero territorio regionale, sulla base dell'ordinanza del presidente Bonaccini.

Sospesa la convegnistica

Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

Inoltre, è spostata a una data successiva al 3 aprile ogni altra attività convegnistica o congressuale.

Sospesi cinema e teatri

Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Sospesi musei e biblioteche

E' sospesa l'apertura di musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali.

Sospesi pub, sale giochi, discoteche

Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Eventi e competizioni sportive solo a porte chiuse

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Resta comunque consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, o all'aperto senza la presenza di pubblico.

In ogni caso, le associazioni e le società sportive, attraverso il proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Luoghi di culto

L'apertura è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

Sale attesa Pronto soccorso

E' vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

Accessi limitati a Residenze sanitarie assistite

L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Lavoro agile

La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalle normative. Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Raccomandate ferie o congedi

Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

◆ Libertà di spostamento per lavoratori e merci: chiarimenti.

In merito ad una delle misure più importanti del DPCM 08.03.2020 e cioè evitare gli spostamenti di persone nelle aree oggetto delle misure più stringenti, fra cui le cinque province emiliano-romagnole, limitandole a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, si erano ingenerati subito dubbi e preoccupazioni nelle aziende, in merito alla possibilità che i dipendenti potessero recarsi sul posto di lavoro e soprattutto che potessero liberamente circolare mezzi aziendali, sia per il trasporto merci che per attività commerciali e visite a clienti.

Il Governo, già durante una videoconferenza con le Regioni nel pomeriggio di ieri 8 Marzo, ha chiarito in modo inequivocabile che il decreto non vieta il movimento di persone e merci, ma lo limita alle strette necessità di lavoro e di salute. Pertanto, non esistono divieti per la mobilità dei lavoratori e delle merci, né all'interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri. Chi deve spostarsi per ragioni di lavoro, anche fra le province e all'interno di esse, lo può fare, osservando tutte le precauzioni previste.

Quindi, in attesa di ulteriori chiarimenti, le prime indicazioni sono indirizzate in questa direzione:

- le imprese produttive o commerciali non si devono fermare o chiudere;
- il personale dipendente delle aziende potrà spostarsi dalla propria abitazione e recarsi sul posto di lavoro;
- sarà consentito movimentare mezzi di trasporto e merci per esigenze di lavoro dentro e fuori le zone soggette a maggiori restrizioni, vale a dire Lombardia e le 14 province individuate dal DPCM;
- le aziende dovranno tuttavia adottare misure atte a ridurre gli spostamenti sul territorio al limite dell'indispensabilità.

Comportamenti da adottare in relazione alla riduzione degli spostamenti e della loro indispensabilità. Si ritiene che le aziende debbano:

- in base alle specifiche caratteristiche organizzative e produttive, favorire il telelavoro e/o lo smart working fra i propri dipendenti;
- individuare nella propria programmazione, le attività che richiedono lo spostamento di persone sul territorio e che possono essere rinviate, perché non connesse a forniture di imminente consegna o scadenza;
- incentivare il ricorso a periodi di congedo ordinario o di ferie per quei lavoratori la cui presenza in azienda non è indispensabile (e che non sono già stati avviati allo smart working).

Come “comprovare” la necessità dello spostamento e l’esigenza di movimentare persone e cose.

Si ritiene attraverso documenti contrattuali, certificati di deperibilità delle merci, dichiarazioni e attestati da consegnare al personale che si dovrà spostare per esigenze di lavoro, in modo che possa esibirlo in caso di necessità.

Sulla base delle direttive emanate poi dal Ministero dell’Interno (vedi articolo successivo), **gli interessati potranno attestare le esigenze lavorative mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante, mediante la compilazione di moduli forniti dalle stesse forze di polizia.**

Documenti a supporto potranno essere il cedolino paga, il biglietto da visita, il tesserino di identificazione aziendale (laddove presente), oppure una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esigenza del viaggio

I datori di lavoro sono inoltre chiamati a promuovere le opportune misure di prevenzione, a partire da quelle igienico-sanitarie, già rese note e contenute nell’Allegato al DPCM. Ciò sempre in attesa che vengano definite - per tutto il territorio nazionale - procedure omogenee per la continuità produttiva, logistica e distributiva, funzionali a regolamentare l’accesso ai propri locali.

Come affermato in precedenza, le nuove limitazioni non determinano il blocco delle merci, in entrata e in uscita dai territori interessati e circolanti all’interno degli stessi.

Il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle aree aziendali e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. **Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l’esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.**

Inoltre, sempre nell’attesa che vengano definite le richiamate procedure omogenee, **si suggerisce di adottare misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori, quali, ad esempio:**

- ✓ **limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;**
- ✓ **qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;**
- ✓ **trasmettere la documentazione di trasporto in via telematica.**

Riportiamo di seguito, le note esplicative pubblicate nel pomeriggio di ieri, domenica 8 Marzo, da:

- **Ministero degli Affari Esteri (*);**
- **Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (*);**
- **Ministero dell’Interno.**

(*) Le note sono state emanate in modo coordinato.



Farnesina

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Nota esplicativa al D.P.C.M. 8 Marzo 2020

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, si precisa quanto segue:



Coronavirus: Mit chiarisce su merci e trasfontalieri

8 marzo 2020 - Nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall'art. 1 del dpcm 8 marzo 2020.

In attesa di linee guida sulla movimentazione delle merci, il MIT chiarisce alcuni punti relativi ai trasfontalieri e alle merci.

TRANSFRONTALIERI

Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

MERCI

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. _____

TRASFRONTALIERI

Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

MERCI

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. L'attività degli operatori addetti al trasporto è un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

♦ **Ministero dell'Interno: Direttiva ai Prefetti del 08.03.2020 per l'applicazione dei controlli nelle aree sottoposte "a contenimento rafforzato".**



Sempre il tema di spostamenti di persone e cose, il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese ha emanato la direttiva ministeriale ai **Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato"** che, fra gli altri, prevede:

"gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus".

Nel dettaglio, la direttiva prevede.

- 1) **La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica**, per l'assunzione delle necessarie misure di coordinamento.
- 2) **Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all'interno dei territori "a contenimento rafforzato"**
 - a) **gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.** Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
 - b) **I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti.** Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.
 - c) **Per quanto concerne il trasporto ferroviario**, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche

attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

- d) **Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione.** Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.
- e) **Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni.** Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.
- f) **Analoghi controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.**

3) La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave. A questo proposito, al fine di fornire al pubblico un’informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a informare gli interessati sulle più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni del dpcm che possono portare a configurare ipotesi di reato.

All [1]. *Fac-simile modulo autodichiarazione spostamenti pubblicato dal Ministero degli Interni.*

Torneremo ad aggiornarvi quanto prima sull’evoluzione dei provvedimenti.

	<p>Per informazioni e/o comunicazioni, contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518 oppure inviare una mail di segnalazione a segreteria@retepmiromagna.it</p>
<p>Clausola di esclusione di responsabilità</p>	<p><i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i></p>